



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Ord. n. 18

del 03 Agosto 2022

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n.89 del 04/07/2022 è stato approvato il programma degli eventi dell'anno 2022.

VISTO il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18/06/1931, n. 773 con particolare riferimento all'art 9.

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art 50 e l'art. 54.

VISTA la Circolare del 23/05/2017 – Prot. n. 4228 – Sicurezza della città – del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città.

VISTA la Circolare – Ministero dell'Interno – del 07/06/2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 e la circolare del 14/06/2017 della Prefettura U.T.G. di Napoli, relative alle misure di "Safety" e "Security" da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle pubbliche manifestazioni.

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

VISTA la circolare della Prefettura di Napoli prot.N.1331839 del 30/06/2017 avente ad oggetto "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety".

CONSIDERATO che gli eventi, soprattutto quelli del periodo estivo, richiameranno un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale incremento di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone.

VALUTATO altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi degli eventi e nelle loro vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica.

RITENUTO che:

- durante le ore notturne, come più volte rilevato dagli organi di vigilanza e dalle segnalazioni di cittadini residenti in zone del Comune ricadenti nel Centro del paese e non solo, vengono degradate dall'abbandono da parte di frequentatori, di bottiglie, lattine e contenitori vari di cibi e bevande nelle pubbliche vie;
- in particolare l'abbandono dei contenitori di vetro e di latta, oltre ad essere motivo di degrado, può recare nocimento all'incolumità dei cittadini e costituire un grave pericolo per i giovani, che proprio nelle ore notturne maggiormente si aggregano in molte zone del paese;
- la diffusione di tale fenomeno può recare altresì nocimento ai turisti o avventori che scelgono il nostro paese come propria meta e la cui affluenza, come è noto, tocca punte di eccellenza soprattutto nei giorni del fine settimana e soprattutto nella stagione estiva.

CONSIDERATO che per fronteggiare tale fenomeno si rende necessario, un intervento da parte della Pubblica Autorità che salvaguardi gli interessi pubblici rilevati e tenda a rendere fruibile per i cittadini, avventori e turisti il paese durante le ore notturne.

RAVVISATO quindi opportuno vietare la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri, ecc.), da parte di esercizi commerciali su aree e pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i venditori ambulanti), **dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo dalla data odierna fino a tutto il 2 ottobre 2022**; consentendo, pertanto di somministrare e/o consumare delle bevande in bicchieri di vetro e lattine, solo all'interno dei locali.

RITENUTO conseguentemente di vietare a tutte le persone che partecipano alle pubbliche manifestazioni organizzate sul territorio del Comune di Monte di Procida, di consumare su tali aree pubbliche, bevande di qualsiasi tipo se non contenute in contenitori di plastica o carta, **dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna fino a tutto il 2 ottobre 2022;**

ORDINA

1. Il divieto della somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri, ecc.), in lattine o in altri contenitori che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, da parte di esercizi commerciali su aree e pubbliche e private, circoli privati, laboratori artigianali ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (ivi compresi i venditori ambulanti), **dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, dalla data odierna fino a tutto il 2 ottobre 2022.**

2. A chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E' CONSENTITO

somministrare e/o consumare bevande in bicchieri e bottiglie di vetro, altri contenitori di vetro e lattine, solo all'interno del locale e sulle proprie pertinenze esterne su suolo pubblico (debitamente autorizzate) come pedane, dehors e gazebo.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs N.267/2000.

In caso di reiterazione della violazione degli obblighi e divieti previsti al punto 1) della presente ordinanza "può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.100 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D.N.773/1931", come previsto dall'art.12 "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" del decreto-legge N.14 del 20/02/2017, coordinato con la legge di conversione N.48 del 18/04/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monte di Procida.

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per le rispettive competenze a:

Prefettura di Napoli;

Questura di Napoli;

Comando Provinciale Carabinieri di Napoli;

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli;

Commissariato di P.S. di Pozzuoli;

Compagnia Carabinieri di Pozzuoli;

Compagnia Guardia di Finanza di Pozzuoli;

Brigata guardia di Finanza di Baia;

Stazione Carabinieri di Monte di Procida;

Comando Polizia Locale di Monte di Procida;

Sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle associazioni di categoria presenti sul territorio comunale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla civica sede, li 03/08/2022

IL SINDACO
Dott. Giuseppe PUGLIESE

